

Fano, lì 03.05.2023

*A tutte le Aziende interessate  
loro sedi*

**CIRCOLARE N. 7/2023**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO SUL DECRETO “LAVORO” DEL 01.05.2023 – da  
Comunicato stampa Consiglio dei Ministri.**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge c.d. “Lavoro” che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

**In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e quindi della sua entrata in vigore**, di seguito riportiamo le novità come anticipate dal Governo.

***MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA  
PRESSIONE FISCALE***

- Si innalza, **dal 2 al 6 per cento**, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità)**. L’esenzione è innalzata al **7 per cento** se la retribuzione imponibile **non eccede l’importo mensile di 1.923 euro**.
- Viene confermato l’**incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico**.
- Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

***MISURE SUI CONTRATTI A TERMINE***

Si apportano **modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi** (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.

## **MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA, DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E DI INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE**

- **Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà**, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

**Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all'anno esenti dall'IRPEF**, sarà erogato dall'INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, **per un periodo massimo di 18 mesi continuativi**, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come "fragili", è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

**I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.**

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

- Per favorire l'occupazione giovanile **è previsto un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON "Iniziativa Occupazione Giovani"**. L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro  
Studio Associato*